



Comune di

Calderara di Reno

Il Sindaco

| | | | |
|---------------------|---------------|------------|-------------------|
| ORDINANZA N. | 000022 | del | 29/05/2020 |
|---------------------|---------------|------------|-------------------|

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MERITO AL RIAVVIO DELLE ATTIVITA' DEL COMMERCIO AMBULANTE CON POSTEGGIO E SPUNTISTI NELLE AREE MERCATALI DEL TERRITORIO COMUNALE – PARZIALE REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 16/05/2020

IL SINDACO

VISTI:

- il DPCM del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM del 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 relativamente alla gestione dell'emergenza Covid -19 in vigore dal 4 maggio 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 2020;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999 e s.m.i.;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il vigente Regolamento Comunale dei Mercati e delle Fiere ed, in particolare, l'art. 12, comma 2;
- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
- il protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 in relazione alla sicurezza DEGLI ESERCIZI DI

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia Romagna, redatto in data 8/05/2020 ed emanato in data 15/05/2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Decreto n. 82 del 17/05/2020 "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19", che dispone, tra l'altro, la riapertura delle attività di commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale su citato;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 17 del 16/5/2020 che disponeva il riavvio delle attività di commercio ambulante nelle aree mercatali del territorio comunale ed altresì la temporanea ricollocazione dei seguenti posteggi del mercato settimanale del Lunedì nel Capoluogo come segue:

- i posteggi identificati coi numeri 4, 6, 8, 10, 12, 14, nell'area del parcheggio di Piazza della Pace;

- i posteggi identificati coi numeri 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42 e 44, in Piazza della Resistenza,

quale ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VERIFICATO CHE il positivo evolversi della situazione epidemiologica nel territorio comunale fa venire meno le condizioni che hanno implicato l'emissione dell'ordinanza di cui sopra per la parte che attiene la ricollocazione temporanea dei posteggi nel Mercato del Lunedì in località Capoluogo;

RITENUTO per motivi di interesse pubblico, di dar corso al provvedimento di revoca dell'ordinanza n. 17 del 16/5/2020 per ciò che attiene la ricollocazione temporanea dei posteggi nell'ambito del Mercato del Lunedì nel Capoluogo;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 del D.lgs 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, **la revoca del dispositivo di cui all'Ordinanza Sindacale n. 17 del 16/05/2020 per la parte relativa alla temporanea ricollocazione dei posteggi del mercato settimanale del Lunedì nel Capoluogo**

RACCOMANDA

- il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 08, 11 marzo 2020, 26 aprile 2020 e nel protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 in relazione alla sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE

PUBBLICHE in Emilia Romagna, redatto in data 8/05/2020 ed emanato in data 15/05/2020 quale allegato all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Decreto n. 82 del 17/05/2020, atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

- l'uso della mascherina nei luoghi aperti al pubblico quando non è possibile mantenere la distanza fisica l'uno dagli altri di almeno un metro, resa obbligatoria della Ordinanza regionale n. 74/2020;

- che sia intercluso l'accesso dei clienti lateralmente ai banchi, adottando idonee misure quali separatori tipo transenne, qualora non si possa garantire il distanziamento sociale sopra citato;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza seguirà la denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. ed in ogni caso le sanzioni amministrative di ai sensi dell'art. 7-bis commi 1 ed 1bis d. lgs. 18.8.2000, n. 267.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è comunicata all'Ufficio Territorio del Governo, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla PL di Terred'acqua, Azienda AUSL di Bologna – Dipartimento Sanità Pubblica e alla Regione Emilia Romagna, ai singoli operatori titolari di posteggio ed alle associazioni di categoria.

La presente ordinanza decorre dal giorno **1 giugno 2020** e rimane valida sino a nuovi e successivi provvedimenti.

Il Sindaco
Giampiero Falzone

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell'Amministrazione Digitale)

